

*COMUNE TEGLIO VENETO*

*CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA*

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER L'ORGANIZZAZIONE E LO**

**SVOLGIMENTO DELLA COMMISSIONE**

**COMUNALE SULLA VIGILANZA SUI**

**LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

Allegato A)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 42 del 26.07.2018

## **Art. 1 – Oggetto**

Il presente regolamento nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CVLPS) di cui all'art. 141-bis del R.D. 06.05.1940 n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311.

## **Art. 2 – Compiti della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo**

1. La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18.06.1931. In particolare la commissione ha i seguenti compiti:
  - a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
  - b) Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che dalla prevenzione degli infortuni;
  - c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
  - d) Accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998 n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18.03.1968 n. 337;
  - e) Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionano regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
2. Non sono di competenza della Commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta verifica da parte della Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:
  - a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
  - b) i parchi di divertimento e le attrezzature di divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.
3. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, architetti, periti industriali o geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

### **Art. 3 – Composizione e durata in carica della CVLPS**

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del D.P.R. 311/2011, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Teglio Veneto è così composta:
  - a) Dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
  - b) Dal Comandante del corpo di Polizia Locale o suo delegato;
  - c) Del Responsabile del Settore Igiene dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" o da un suo delegato;
  - d) Dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
  - e) Dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
  - f) Da un esperto di elettrotecnica ed acustica.
2. A richiesta possono far inoltre parte della commissione:
  - a) Un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
  - b) Un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
3. Per ogni componente della commissione può essere previsto un supplente.
4. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso il cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
5. L'esperto di cui alla lettera f) del comma 1 e i rappresentati di cui al comma 2 sono rieleggibili.
6. La commissione rimane in carica per la durata di anni 3. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994 n. 444, la commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

### **Art. 4 – Nomina della Commissione**

1. La commissione comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco.
2. La nomina dell'esperto in elettronica ed acustica è effettuata tra professionisti iscritti al relativo albo o ordine, operanti nel territorio della Città Metropolitana di Venezia e preferibilmente nel territorio comunale.
3. La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tale fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito e in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo e di uno supplente. I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizione ed albi od ordini professionali e da curriculum da allegare alla designazione. Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede comunque alla nomina della commissione con riserva di provvedere successivamente, a richiesta, alla sua integrazione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali.
4. La nomina è comunicata agli interessati segnalando agli effettivi il nominativo ed il recapito dei loro supplenti.
5. Un dipendente comunale scelto dal Sindaco è nominato in qualità di segretario della commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.

### **Art. 5 – Convocazione**

1. La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti. Tuttavia nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato con telegramma, telefax, posta elettronica ed anche per telefono od altra forma ritenuta idonea.
2. Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
3. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare né dà tempestiva comunicazione a colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.
4. L'invito è effettuato almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione salvo i casi d'urgenza.

5. La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.
6. La commissione non può essere convocata oltre l'orario normale di lavoro e comunque entro le ore 17.00 e nella giornata di sabato e domenica o altre festive.

#### **Art. 6 – Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze**

1. La riunione della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta dal presidente nell'avviso di convocazione.
2. Delle adunanze è redatto a cura del segretario, verbale nel quale viene indicato tra l'altro il luogo della riunione e il nome dei presenti.
3. Il parere della Commissione è reso in forma scritta.
4. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.
5. Il verbale viene sottoscritto dal presidente, dal segretario e da tutti i componenti presenti dalla Commissione.
6. Per la validità della Commissione tutti i componenti devono essere presenti.
7. Il parere favorevole deve espresso all'unanimità, altrimenti è da considerarsi negativo.

#### **Art. 7 - Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla commissione**

1. Con provvedimento del presidente sono individuati, sentita la commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) del presente regolamento. Tra i delegati devono essere comunque compresi il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato.
2. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente in forma scritta al presidente della commissione.

#### **Art. 8 Spese di funzionamento della Commissione**

1. Ai componenti ed al segretario della Commissione spetta, per ogni richiesta presentata da ogni ditta richiedente, un'indennità di presenza nella misura prevista nell'allegato B. Ai componenti non dipendenti dell'Amministrazione Comunale è inoltre dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
2. Le spese di sopralluogo della commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento. La relativa somma deve essere versata prima del sopralluogo.

#### **Art. 9 – Richieste di intervento della commissione**

1. L'intervento della commissione deve essere richiesto con domanda in bollo, diretta al Sindaco. La suddetta richiesta deve essere presentata al Comune:
  - a) Almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
  - b) Almeno 20 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazione a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.)
2. La commissione con proprio parere stabilisce per ogni tipologia d'intervento, le modalità e le formalità da osservare per la compilazione della domanda anzidetta e determina la documentazione da allegare (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc.)
3. Alla decisione anzidetta è data adeguata pubblicità al fine di garantire la conoscenza ai terzi interessati.

#### **Art. 10 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo Statuto.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

DISCIPLINARE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E COMPENSI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI PUBBLICI SPETTACOLI

1. Le spese di ispezione/sopralluogo della C.C.V.L.P.S. sono a totale carico di chi ne richiede l'intervento, ed ammontano complessivamente ad € 110,00 a domanda finalizzata ad essere istruita con esame progetto e con ispezione/sopralluogo per il rilascio della licenza di cui all'art. 68 o 69 del T.U.L.P.S. Nessuna spesa e nessun compenso è dovuto ai membri della C.C.V.L.P.S. per la vigilanza da esercitarsi d'ufficio a norma dell'art. 141 comma 1 lett. e) del R.D. n. 635/1940, come introdotto dall'art. 4 del DPR n. 311/2001.
2. L'importo parti ad € 110,00 a domanda, finalizzata ad essere istruita con esame progetto e con conseguente ispezione/sopralluogo per il rilascio della licenza di cui all'art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. deve essere corrisposto al Comune con versamento da effettuarsi prima della presentazione della domanda, tramite conto corrente postale o bonifico bancario intestato a Servizio Tesoreria – Comune di Teglio Veneto.
3. La mancata corresponsione delle spese comporta la non effettuazione dell'ispezione/sopralluogo.
4. Ai componenti della C.C.V.L.P.S. non spettano compensi, fatta eccezione per l'esperto in elettrotecnica ed acustica, per i delegati dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco espletanti le loro funzioni fuori dall'orario di servizio, o quando trattasi di delegati privati professionisti.
5. Ai componenti della C.C.V.L.P.S. e per coloro che svolgono la funzione di segretario, dipendenti del comune di Teglio Veneto non titolari di posizione organizzativa, per le sedute della commissione svolte fuori dagli orari di servizio e di lavoro, compete la retribuzione per le ore straordinarie in relazione al profilo professionale proprio.
6. Ai componenti la C.C.V.L.P.S. titolari di posizione organizzativa o agli amministratori comunali, in considerazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico non è dovuto alcun compenso.
7. Al componente "esperto in elettronica ed acustica" per la partecipazione alle sedute della commissione spetta un compenso complessivo di € 80,00 a domanda presentata, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 8 del regolamento. Nell'erogazione del compenso, nel caso le funzioni fossero svolte da soggetti diversi in sede di seduta di esame progetto e in sede di sopralluogo/ispezione, l'Amministrazione Comunale terrà conto del fatto che per la seduta della commissione di esame di progetto della domanda spetta un compenso di € 40,00 e che per il sopralluogo spetta un compenso di € 40,00.
8. Al componente delegato dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco per la partecipazione alle sedute della commissione spetta un compenso complessivo di € 80,00 a domanda presentata, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 8 del regolamento. Nell'erogazione del compenso, nel caso le funzioni fossero svolte da soggetti diversi in sede di seduta di esame progetto e in sede di sopralluogo/ispezione, l'Amministrazione Comunale terrà

conto del fatto che per la seduta della commissione di esame di progetto della domanda spetta un compenso di € 40,00 e che per il sopralluogo spetta un compenso di € 40,00.

9. Per sedute della C.C.V.L.P.S. deve intendersi la convocazione giornaliera, che può comprendere l'esame di più punti e/o domande all'ordine del giorno e l'effettuazione di uno o più sopralluoghi, fermo stando che per ogni domanda finalizzata al rilascio di una licenza di cui all'art. 68 o 69 del T.U.L.P.S. il richiedente è tenuto ad effettuare un versamento di € 110,00 all'Amministrazione Comunale e che l'Amministrazione Comunale si determinerà secondo quanto disposto ai punti 7 e 8 che precedono. Qualora il rilascio della licenza comporti una o più sedute o ispezioni/sopralluoghi, spetta al Presidente stabilire se le ulteriori sedute o sopralluoghi dovuti comportano ulteriori spese per il richiedente, fissate, comunque, entro l'importo massimo di € 50,00 per seduta o sopralluogo.
10. Per ispezione o sopralluogo deve intendersi l'attività di controllo e verifica espletato presso i locali o l'area oggetto di svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo, e si differenzia in controllo effettuato d'ufficio ai sensi dell'art. 141 comma 1 lett. e) del R.D. 635/1940 e in controllo effettuato ai sensi dell'art. 80 del R.D. n. 773/1931 per il quale sono previste spese.
11. Nel caso di segnalazione certificata di inizio attività, nel caso di domanda di manifestazione con allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente (e per la quale la C.C.V.L.P.S. ha già espresso il parere favorevole) e in tutti i casi in cui l'istruttoria per il rilascio della licenza non si caratterizzi per l'esame progetto e per il sopralluogo da parte della C.C.V.L.P.S. non sono previste spese per il richiedente.